

STATUTO

MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLETO PERTICARA PZ VIA
ARIOSTO 12/C

Numero REA: PZ - 202555

Codice fiscale: 02051090765

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	ALL'ATTO	
	REP. N.8.935 RACC. N.6.607	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa	
	"MAR Società Cooperativa Sociale"	
	con sede in Corleto Perticare (PZ)	
	Articolo 1 - Costituzione - Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n.	
	381 e del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112 una società	
	cooperativa di solidarietà sociale denominata "MAR	
	Società Cooperativa Sociale".	
	Articolo 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal	
	titolo VI del libro V del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 3 - Sede e Domiciliazione	
	3.1. La società cooperativa ha sede nel Comune di	
	Corleto Perticare (PZ) all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	competente Registro delle Imprese.	
	3.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti	
	con la società, si intende a tutti gli effetti	

	quello ufficialmente risultante alla società	
	medesima secondo le modalità previste dalla legge	
	tempo per tempo vigente.	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più	
	volte per deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	Articolo 5 - Scopo mutualistico - Oggetto Sociale	
	5.1. La cooperativa ha scopo mutualistico, nonché	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei	
	servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1,	
	lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	5.2. La cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	5.3. I rapporti tra la società ed i soci possono	
	essere disciplinati da un regolamento predisposto	
	dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci.	
	5.4. La società cooperativa, con le finalità	

4 di 41

	sperimentazione come la telemedicina per la	
	gestione in modo integrativo di tutte le attività	
	correlate alla società;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione	
	di centri di telemedicina privati e pubblici, con	
	la possibilità di convenzione con il servizio	
	sanitario nazionale, avvalendosi della	
	collaborazione di specialisti in ambito medicale e	
	socioassistenziale a seconda delle funzionalità	
	all'interno di ogni struttura direttamente o	
	indirettamente gestita dalla società; attività di	
	erogazione di servizi sanitari e	
	socioassistenziali, o correlati e annessi, come	
	esami specifici, screening, radiografie etc.;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione	
	di centri diurni, case protette, case di riposo,	
	residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio	
	volto all'assistenza, al sostegno della	
	domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane e dei soggetti in	
	difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di	
	vacanza, servizi	
	di portierato sociale e affini, come case di cura	
	per interventi terapeutici medico-chirurgici, case	
	di cura destinate all'applicazione di terapie non	

	chirurgiche, case di cura ad indirizzo specifico,	
	centri di ricovero e di degenza per anziani;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione	
	di centri di salute mentale, presidi di tutela	
	della salute mentale: centro diurno psichiatrico,	
	struttura residenziale psichiatrica, gruppi	
	appartamento e/o strutturare residenziali a	
	carattere comunitario per persone a rischio	
	psicosociale e/o in condizioni di disagio	
	relazionale;	
	- l'ideazione e gestione di progetti	
	educativo-didattici finalizzati in particolare alla	
	divulgazione culturale e scientifica,	
	all'educazione ambientale, all'educazione motoria e	
	psicomotoria, organizzati in comitati scientifici	
	per materia;	
	- gestione di asili nido - sezione primaria;	
	Attività di tipo B):	
	in collegamento funzionale allo svolgimento delle	
	attività di cui alla precedente lettera A),	
	provvedere alla organizzazione e gestione - in	
	forma stabile ovvero temporanea - di una o più	
	attività produttive ritenute opportune per	
	l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	
	ai sensi dei Decreti applicativi della legge	

	381/1991 e ss.miti, ii., nell'ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale,	
	turistico e dei servizi, sia direttamente, sia	
	assumendole in convenzione, in appalto o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge da	
	enti pubblici e privati, con la possibilità di	
	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti	
	vendita al minuto o rivolgendosi alla grande	
	distribuzione, come ad esempio:	
	- la promozione e l'organizzazione della formazione	
	professionale dei soci e dei dipendenti tramite	
	corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a	
	facilitare l'avviamento al lavoro delle persone	
	svantaggiate, nonché la preparazione di operatori	
	al fine di maturare profili idonei a intervenire in	
	modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa	
	dei soggetti svantaggiati;	
	- la promozione e la gestione di iniziative di	
	studio e di ricerca finalizzate alla verifica della	
	capacità di assorbimento del tessuto sociale	
	rispetto alla fascia lavorativa creata e della	
	bontà dei sistemi formativi adottati;	
	- l'organizzazione di feste private ed eventi;	
	- la gestione di biblioteche.	
	5.5. La società può compiere tutti gli atti	

	occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad	
	esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle	
	attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385	
	e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e	
	successive modificazioni, e quindi al solo fine di	
	conseguire gli scopi sociali, in modo non	
	esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e	
	così tra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali,	
	finanziarie (con esclusione di quelle di cui al	
	D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge	
	2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni),	
	ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la	
	vendita e la permuta di beni mobili, anche	
	registrati, immobili e diritti immobiliari, la	
	locazione e l'affitto attivi e passivi di beni	
	mobili e immobili, con esclusione delle locazioni	
	finanziarie attive;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento	
	(nonché di leasing passivo) con istituti di	
	credito, banche, società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a	
	favore di società controllanti, controllate e	

	collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e	
	controllate da una stessa controllante, e comunque	
	all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della	
	vigente normativa in materia;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di	
	imprese;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in	
	società ed imprese sotto qualsiasi forma	
	costituite, anche con la qualifica di imprese	
	sociali, consorzi ed associazioni nel rispetto	
	delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre	
	con esclusione delle attività di cui alla legge n.	
	1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs.	
	1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di	
	conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;	
	- accedere a tutte le forme agevolative di	
	finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle	
	nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi	
	vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito	
	regionale, nazionale ed europeo.	
	Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente	
	6.1. La società è una cooperativa a mutualità	
	prevalente, in quanto si avvale prevalentemente,	
	nello svolgimento della sua attività, delle	
	prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di	

	beni o servizi da parte dei soci.
	6.2. È fatto divieto alla cooperativa:
	a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi
	forma;
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
	superiore a due punti rispetto al limite massimo
	previsto per i dividendi, ove emessi;
	c) di distribuire le riserve fra i soci
	cooperatori.
	6.3. La liquidazione della quota o il rimborso
	delle azioni, nelle ipotesi previste dall'art. 2535
	c.c., ha luogo secondo quanto previsto dall'art.
	15) del presente Statuto.
	6.4. In caso di scioglimento della società, la
	devoluzione del patrimonio sociale ha luogo secondo
	quanto previsto dall'art. 27) del presente Statuto.
	6.5. La società si iscrive nell'albo delle
	cooperative a mutualità prevalente, presso il quale
	deposita annualmente i propri bilanci. La società
	deve indicare negli atti e nella corrispondenza, il
	numero di iscrizione presso l'albo delle
	cooperative a mutualità prevalente.
	Articolo 7 - Quote e Vincoli
	7.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può

	essere inferiore nè superiore a quanto previsto	
	dalla legge.	
	7.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto	
	a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggano con la medesima.	
	Articolo 8 - Capitale sociale	
	8.1. Il capitale sociale della cooperativa non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è	
	formato da un numero illimitato di quote del valore	
	nominale ciascuna non inferiore a quello previsto	
	dalla legge.	
	8.2. L'ammissione di nuovi soci non importa	
	modificazione dell'atto costitutivo.	
	8.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire	
	tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica.	
	Articolo 9 - Numero, categorie di soci - Strumenti	
	finanziari	
	9.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei	
	soci diviene inferiore a quello stabilito dalla	

12 di 41

13 di 41

	di formazione e di inserimento nell'impresa.
	I soci speciali non possono esercitare i diritti
	previsti dall'art. 12 del presente statuto.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti
	dall'art. 16 del presente statuto. Il recesso ha
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda. I soci
	speciali possono essere esclusi, anche prima della
	data di scadenza del periodo di formazione, nei
	casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del
	presente statuto. Alla data di scadenza del periodo
	di formazione, il socio speciale è ammesso a godere
	1 diritti che spettano agli altri soci cooperatori
	a condizione che, come previsto dal regolamento e
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato
	i doveri inerenti la formazione, conseguendo i
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.
	In tal caso il consiglio di amministrazione deve
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di
	socio ordinario all'interessato, secondo le
	modalità e con gli effetti previsti dall'art. 13.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,
	il consiglio di amministrazione può deliberare il
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio

	speciale secondo i termini e le modalità previste
	dall'art. 17.
	Articolo 11 - Obblighi dei soci
	I soci cooperatori sono obbligati:
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le
	modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di
	amministrazione;
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate
	dagli organi sociali;
	3. a mettere a disposizione le proprie capacità
	professionali e il proprio lavoro in relazione al
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile
	per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le
	esigenze della cooperativa.
	Articolo 12 - Diritti dei soci
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci
	e il libro delle adunanze e delle deliberazione
	dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie
	spese.
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei
	soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto
	ad esaminare il libro delle adunanze e delle

	deliberazioni del consiglio di amministrazione e il
	libro delle deliberazioni del comitato esecutivo,
	se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un
	rappresentante, eventualmente assistito da un
	professionista di sua fiducia.
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
	Articolo 13 - Procedura di ammissione
	13.1. Possono essere soci:
	- tutti i soggetti, persone fisiche, che siano
	idonei alle attività che rientrano nell'oggetto
	sociale della Cooperativa ed alle attività connesse
	ed affini e che, a giudizio del Consiglio di
	Amministrazione, siano idonei ai lavori che
	rientrano nell'attività della Cooperativa;
	- elementi tecnici ed amministrativi nella misura
	massima consentita dalla legge;
	- tutti coloro che per attitudine e capacità
	personali possono concorrere alla realizzazione
	degli scopi sociali della Cooperativa.
	Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti
	esercitano in proprio imprese identiche o affini
	con quella della cooperativa.
	13.2. Chi desidera diventare socio deve presentare

	domanda scritta all'organo amministrativo	
	contenente l'indicazione:	
	a) dei propri dati completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza);	
	b) dell'attività svolta e delle specifiche competenze professionali possedute, in relazione ai requisiti di cui sopra;	
	c) della quota di partecipazione che intende sottoscrivere;	
	nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto sociale e l'eventuale regolamento interno;	
	d) della disponibilità ad esercitare, ove se ne ravvisasse l'esigenza, attività di volontariato sociale.	
	13.3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori, entro	

	il termine di 30 (trenta) giorni dalla	
	comunicazione all'interessato dell'ammissione.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta	
	giorni motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Articolo 14 - Trattamento normativo ed economico	
	dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella	
	subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento	
	richiama i contratti collettivi applicabili, nonché	
	il riferimento ai minimi della contrattazione	

	collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento	
	complessivo dei soci sarà proporzionato alla	
	qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque,	
	in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci	
	lavoratori si applica il rapporto concernente le	
	differenze retributive tra i lavoratori di cui	
	all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario in	
	presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare	
	in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del	
	socio nell'ambito della propria struttura	
	organizzativa aziendale favorendone la piena	

	occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in	
	tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio	
	di amministrazione potrà deliberare la sospensione	
	e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio. L'eventuale periodo di inattività sarà	
	considerato, ai fini normativi ed economici periodo	
	neutro a tutti gli effetti.	
	Articolo 15 - Cessione delle quote dei soci	
	cooperatori	
	15.1. Le quote dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	15.2. Il socio che intende trasferire la propria	
	quota deve darne comunicazione agli amministratori	
	con lettera raccomandata, indicando tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	15.3. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di	

	trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	Articolo 16 - Recesso	
	16.1. Il socio cooperatore può recedere dalla	
	società nei casi previsti dalla legge e qualora non	
	consenta alle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto	
	sociale, quando consente un cambiamento	
	significativo dell'attività della società;	
	- il cambiamento del tipo di società;	
	- la fusione o scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del	
	valore della partecipazione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i	
	diritti di voto o di partecipazione;	
	- l'adozione o la modifica dei regolamenti	
	disciplinanti i rapporti tra la società ed i soci.	

	16.2. Il recesso non può essere parziale.	
	16.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	16.4. Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 17 - Esclusione del socio	
	17.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	

	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	e) nel casi previsti dall'articolo 2288, primo	
	comma, c.c.	
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del	
	socio iscritto nella categoria speciale di cui al	
	precedente art. 10 che non abbia rispettato i	
	doveri inerenti la formazione prevista, non	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	ha effetto dalla annotazione nel libro soci e	
	determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	17.2. L'esclusione, quando non avviene di	
	diritto, deve essere deliberata dagli	
	amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	17.3. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Articolo 18 - Morte del socio	

24 di 41

	risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso, la esclusione o la cessione della	
	quota si è verificata.	
	20.2. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	20.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine	
	sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Articolo 21 - Creditore particolare del socio	
	Il creditore particolare del socio cooperatore,	
	finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Articolo 22 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. l'Organo di Controllo, se nominato;	
	4. il Comitato Tecnico Scientifica, se nominato.	
	Articolo 23 - Assemblea - Competenza e Svolgimento	
	23.1. L'assemblea dei soci:	
	- approva il bilancio;	

	- nomina e revoca gli amministratori;	
	- nomina, ove occorra, i sindaci e il presidente del collegio sindacale o il revisore;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017	
	- approva il regolamento relativo al funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico.	
	- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	23.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	

	struttura ed all'oggetto della società.	
	23.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale	
	o altrove, purché in Italia, mediante avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	e tutti gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati alla riunione su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	

	L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo,	
	quando ne è fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e nella domanda sono	
	indicati gli argomenti da trattare.	
	23.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ovvero da persona	
	eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea	
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del	
	verbale, ove il verbale non debba essere redatto da	
	un notaio.	
	Articolo 24 - Diritto di Voto - Quorum	
	24.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto,	
	qualunque sia il valore della quota o il numero	
	delle azioni possedute.	
	24.2. I soci possono farsi rappresentare	
	nell'assemblea soltanto da altri soci. Ciascun	
	socio può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	soci.	
	24.3. L'assemblea delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle	
	deliberazioni riguardanti le modificazioni dello	

	statuto, lo scioglimento anticipato della società,	
	la nomina e la sostituzione dei liquidatori, per le	
	quali sarà necessario il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci.	
	Articolo 25 - Organo amministrativo - Composizione	
	e Funzionamento	
	25.1. La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)	
	membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno	
	tre mesi.	
	Gli amministratori restano in carica, per il	
	periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina comunque non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla, data di approvazione del bilancio.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	25.2. Il funzionamento del Consiglio è così	
	regolato:	
	- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre	
	in adunanza collegiale;	
	- il Consiglio elegge tra i suoi membri il	
	presidente se non è stato già scelto al momento	

	della nomina e può eleggere un vice-presidente per	
	i casi di assenza o impedimento del presidente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	dalla maggioranza degli amministratori o	
	dall'organo di controllo.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di	
	controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova del ricevimento almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno.	
	Nell'avviso di convocazione vengono indicati la	
	data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente	
	presso la sede sociale, o altrove purché in Italia,	
	nonché l'ordine del giorno.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni	
	sono valide anche senza convocazione formale quando	
	sono presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	membri dell'organo di controllo, se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche	
	per audio conferenza o video conferenza alle	
	condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel	
	verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il	

	presidente ed il segretario della riunione, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione	
	di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza	
	degli amministratori in carica; di esse si redigerà	
	un verbale, firmato dal presidente e dal segretario	
	se nominato, da trascriversi nell'apposito libro	
	sociale.	
	Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo	
	26.1. L'organo amministrativo è investito dei più	
	ampi poteri per l'amministrazione della società,	

	salve le limitazioni contenute nel presente statuto	
	e nell'atto di nomina.	
	26.2. Il consiglio di amministrazione può delegare	
	tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	determinando i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega; si applicano in tal caso le	
	disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non	
	possono essere delegate le attribuzioni di cui	
	all'art. 2475 c.c. nè i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nè	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	26.3. Le cariche di presidente (o vice presidente)	
	e di amministratore delegato sono cumulabili.	
	26.4 Non possono assumere la presidenza i	
	rappresentanti delle società costituite da un unico	
	socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e	
	le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,	
	comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.	
	165, e successive modificazioni.	
	26.5 Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo	
	al Consiglio di Amministrazione:	
	- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria	

	dei soci;	
	- convocare le eventuali Assemblee speciali dei	
	possessori di strumenti finanziari;	
	- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali	
	bilanci preventivi, nonché la propria relazione al	
	bilancio;	
	- redigere il bilancio sociale;	
	- relazionare, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza	
	mutualistica, sulle determinazioni assunte in	
	merito all'ammissione, esclusione o recesso dei	
	soci;	
	- curare l'esecuzione delle delibere	
	dell'Assemblea;	
	- compilare eventuali regolamenti interni	
	previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea	
	per l'approvazione;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti	
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti	
	mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà	
	al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di	

	cui all'art. 5;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti e alle società	
	cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a	
	favore di altre cooperative;	
	- assumere, e licenziare il personale, fissando	
	le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad	
	inquadrarlo nella categoria degli operai, degli	
	impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il	
	trattamento economico e normativo;	
	- conferire procure speciali, nominare eventuali	
	direttori fissandone le mansioni, le responsabilità	
	e le retribuzioni;	
	- conferire deleghe al personale dirigente	
	definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i	
	compiti e le responsabilità che ne conseguono,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del	
	consiglio di amministrazione;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi	
	operazione presso istituti di credito di diritto	
	pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti, e compiere qualsiasi operazione	

	bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare,	
	avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche	
	senza la estinzione dei crediti garantiti o	
	intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire	
	qualsiasi genere di annotamento presso pubblici	
	registri;	
	- concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e	
	servizi inerenti alla attività sociale;	
	- stabilire la remunerazione degli amministratori	
	investiti di particolari cariche, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del	
	C.C.;	
	- deliberare l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze;	
	- deliberare di costituire e partecipare, sotto	
	qualsiasi forma, in consorzi o in società di	
	qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli	
	amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;	
	- constatare il diritto di recesso chiesto dai	

	soci;	
	- stabilire i modi e i tempi per il versamento	
	del capitale sociale sottoscritto;	
	- compiere se consentito dalla legge operazioni	
	di cui all'art. 2529 del c.c..	
	Articolo 27 - Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e	
	di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero, in caso di assenza o impedimento, al Vice	
	Presidente ed agli amministratori delegati, nei	
	limiti della delega.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	28.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi della	
	legge, oppure qualora i soci decidessero di	
	avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione	
	societaria sarà controllata da un Organo di	
	controllo nominato con i requisiti previsti dalla	
	legge.	
	28.2. L'organo di controllo è investito dei doveri	
	e poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.,	
	ed esercita il controllo contabile. Per il suo	
	funzionamento e per la retribuzione valgono le	
	norme di legge.	

	Articolo 29 - Comitato Tecnico scientifico	
	Il Comitato Tecnico scientifico, ove nominato, sarà	
	composto da almeno 3 (tre) membri.	
	I componenti del Comitato devono avere competenze	
	scientifiche e di formazione, possono essere anche	
	non soci e sono nominati dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	II Presidente sarà nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione e resta in carica per un anno o	
	fino a quando l'organo amministrativo non disponga	
	diversamente.	
	Può essere rinominato senza limiti di mandato.	
	Il funzionamento e le competenze specifiche del	
	Comitato Tecnico Scientifico saranno enucleate in	
	apposito regolamento predisposto dal Consiglio di	
	Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.	
	La partecipazione è volontaria e a titolo gratuito,	
	salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi	
	diversamente in relazione a specifici progetti.	
	Articolo 30 - Patrimonio della società - Riserva	
	legale, statutarie e volontarie	
	30.1. Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare	
	delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli	

	avanzi di gestione;
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista
	dalla legge.
	30.2. Qualunque sia l'ammontare del fondo di
	riserva legale, deve essere a questo destinato
	almeno il trenta per cento degli utili netti
	annuali.
	30.3. Una quota degli utili netti annuali deve
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
	misura e con le modalità previste dalla legge.
	30.4. È fatto divieto alla società di distribuire
	le riserve tra i soci cooperatori sia durante la
	vita della società sia al momento dello
	scioglimento.
	Articolo 31 - Esercizio sociale e bilancio
	31.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al
	trentuno dicembre di ogni anno.
	31.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio
	secondo i criteri stabiliti dalla legge.
	31.3. Gli amministratori ed i sindaci documentano
	la condizione di prevalenza nella nota integrativa
	al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri
	di cui all'art. 2513 c.c..

31.4. Gli amministratori ed i sindaci della società, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 32 - Utili e Ristorni

32.1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6), la destinazione degli utili non assegnati.

32.2. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base

	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	33.1. In caso di scioglimento della cooperativa,	
	per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)	
	e 7) dell'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del	
	capitale sociale, l'assemblea nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri.	
	33.2. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 34 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia, salvo quelle non	
	compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i	
	soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la	
	società circa l'interpretazione e la esecuzione del	
	presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione si trova la sede la	
	società.	
	L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza	
	formalità di procedura.	

Articolo 35 - Controlli

La società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge.

Articolo 36 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

Firmato:

MARIA MONTANO

ALESSIA IANNONE NOTAIO (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.
Imposta di bollo Esente - Articoli 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
Registrato a Salerno il 23 settembre 2024 al n.28485 serie 1T.